

# STATUTO

## COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE

### Art.1

E' costituita una associazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ( ONLUS ) ai sensi e per gli effetti del D.Leg. 4 dicembre 1997 n. 460 sotto la denominazione "Delta2000 ONLUS" il cui acronimo , in ottemperanza a quanto disposto dal D.Leg.117/2017 (Codice Terzo Settore) viene cambiato in " DELTA2000 onlus ODV "

### Art.2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L'associazione intende svolgere l'attività nel settore sanitario e socio-assistenziale, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico con finalità di assistenza ai nefropatici e agli anziani bisognosi.

L'associazione in particolare si propone di lo scopo di :

- svolgere attività di assistenza sociale e sanitaria, orientate a persone di qualunque età e in condizioni di disagio sociale bisognose di assistenza, con particolare riguardo ai nefropatici e agli anziani.

A tale scopo l'associazione può gestire stabilmente o temporaneamente per conto proprio o di terzi le seguenti attività:

- assistenza infermieristica e sanitaria realizzata in centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui si opera al fine di renderla più attiva, consapevole e disponibile all'attenzione e accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- in occasione del Giubileo dell'anno 2000 ( o nei prossimi) cercherà di creare le condizioni logistiche , di assistenza sanitaria e di soggiorno per permettere anche ai pellegrini affetti da nefropatie, e loro familiari, provenienti da tutto il mondo, di poter vivere l'evento religioso.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie, associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali. A tale scopo l'associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiali illustrativi, la comunicazione attraverso i mass media, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri,, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta di fondi e la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

L' associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni alla Direzione Generale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la qualità di ONLUS.

Quindi, in base al D.Leg. sopra citato le attività che l'ODV intende svolgere ricadono nelle attività di interesse generale previste dall'art.5 del CTSS e precisamente alle lettere A-B-C.

### **Art.3**

L'associazione ha sede in Quartu Sant'Elena alla via R.Margherita,20 e con semplice delibera del Consiglio Direttivo potrà trasferire la propria sede in qualunque altro indirizzo o altra città della Sardegna. Essa potrà istituire sedi secondarie sia in Italia sia all'estero.

### **Art.4**

L'associazione ha durata illimitata.

## **ASSOCIATI**

### **Art.5**

Il numero dei soci è illimitato ma, in base al D.Leg. sopracitato, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'Art.32 del CTS. L'ammissione all'associazione dovrà essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo e solo dietro presentazione di almeno un socio con le seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, luogo di nascita, cittadinanza, professione, residenza;
- b) dichiarare di accettare lo Statuto Sociale e le deliberazioni degli organi sociali, concordare con gli scopi umanitari perseguiti dall'associazione;
- c) manifestare l'intenzione di prestare volontariamente, gratuitamente e senza retribuzione alcuna la propria opera per sostenere l'attività dell'ente.

### **Art.6**

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda di ammissione che può essere accolta o respinta. In caso di accoglimento il nuovo socio riceverà la tessera sociale entro 30 gg.

### **Art.7**

I soci sono tenuti :

- al pagamento della quota sociale
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza

modificarne la naturale destinazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art.8**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, e per morosità o indegnità. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali alla associazione o ai propri associati.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento debitamente motivato.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previa regolarizzazione del periodo di morosità.

Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea ordinaria.

### **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art.9**

Il patrimonio sociale è costituito

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) da ogni altro contributo pubblico e privato finalizzato al conseguimento degli scopi prefissati dall'art.2;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali.
- C) contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti.

Da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine umanitario dell'associazione quali ad esempio i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. Il

contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Le somme versate per le quote sociali e a qualsiasi altro titolo non sono rimborsabili in nessun caso.

#### **Art.11**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo. Gli

utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art.12**

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci e convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa è convocata dal presidente del consiglio direttivo mediante lettera di convocazione inviata agli associati all'indirizzo risultante dalla documentazione. Hanno diritto al voto solo i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e abbiano maturato una anzianità sociale di almeno sei mesi.

#### **Art.13**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) elegge il consiglio direttivo;
- c) elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) delibera sull'ammontare delle quote associative e sull'eventuale integrazione della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

#### **Art.14**

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il consiglio direttivo le reputi necessario;
- b) su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### **Art.15**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In  
seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo ventiquattrore dopo la prima.

#### **Art.16**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento o sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è necessaria la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art.17**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente e da un segretario nominati dall'assemblea, le deliberazioni dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di undici consiglieri eletti fra i soci dall'assemblea a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei soci.

#### **Art.19**

Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente, il vicepresidente, un amministratore, un segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini.

#### **Art.20**

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due volte consecutive.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il consiglio ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del consiglio stesso. Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite. Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto.

#### **Art.21**

Il consiglio direttivo deve:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere i bilanci;

- d) compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio;
- e) deliberare su tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) nominare gli eventuali impiegati determinandone le attribuzioni e gli emolumenti
- g) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- h) deliberare l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci
- i) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione
- l) proporre all'assemblea la quota sociale annua/mensile
- m) redigere il rendiconto economico e finanziario
- n) deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal presidente.

#### **Art.22**

Al presidente vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale delle scelte organizzative operate dal consiglio direttivo, della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'associazione. Il presidente presiede le riunioni del consiglio, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione e ne cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario. Il presidente può delegare al vicepresidente o a uno o più consiglieri permanentemente e solo temporaneamente tutte le proprie funzioni.

#### **Art.23**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo sulle mansioni che gli competono, con l'esclusione dei poteri di straordinaria amministrazione.

#### **Art.24**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni, cura la tenuta del libro dei soci, tiene aggiornato il protocollo. L'amministratore, o addetto contabile, cura la contabilità dell'associazione, provvede alla scrittura e alla tenuta dei registri contabili.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art.25**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **Art.26**

In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.25 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altre onlus aventi le medesime finalità od operante in analogo settore.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.27**

Per quanto non compreso nel seguente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e I-II del Titolo II del Libro I del Codice Civile e secondo quanto disposto dal D.Lgs.117/2017 del CTS:

Copia conforme all'originale stilato dal Notaio BASSI ERNESTO in data 2 novembre 1999 e sottoscritto dai soci fondatori fatte salve le modifiche aggiuntive secondo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017.